

## **01. Chi ha diritto all'indennità per il mese di maggio 2020?**

Hanno diritto all'indennità per il mese di maggio 2020:

- coloro che hanno **ricevuto l'indennità per il mese di aprile 2020**, ove ancora sussistenti i relativi requisiti;
- gli iscritti alla Cassa Geometri o coloro che hanno cessato l'iscrizione e chiuso la partita IVA nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020, in entrambi i casi purché non siano titolari di pensione diretta con l'eccezione dell'assegno ordinario di invalidità a carico dell'Inps e non siano titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, e che si trovino in una delle seguenti condizioni:
  - abbiano conseguito per l'anno di imposta 2018 di un reddito professionale non superiore ad € 35.000,00 e abbiano avuto la propria attività limitata dai provvedimenti restrittivi emanati dal Governo in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
  - abbiano conseguito nell'anno di imposta 2018 un reddito professionale compreso tra € 35.000,00 e € 50.000,00 e abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019;
  - in caso di iscrizione o reinscrizione dal 1° gennaio 2019 al 23 febbraio 2020 e abbiano conseguito un reddito professionale inferiore a € 50.000,00.

## **02. Ho percepito l'indennità per il mese di aprile 2020. Cosa devo fare per avere l'indennità per il mese di maggio 2020?**

Nulla, l'indennità verrà erogata d'ufficio, utilizzando le stesse coordinate bancarie già fornite per la liquidazione dell'indennità di aprile.

## **03. Non ho percepito l'indennità per il mese di aprile 2020, ma ho i requisiti per ottenere quella di maggio. Cosa devo fare?**

Chi non ha ottenuto l'indennità per il mese di aprile ma ha i requisiti per ottenere l'indennità per il mese di maggio deve presentare istanza esclusivamente attraverso il servizio online "Indennità per Covid-19" che sarà attivo nell'area riservata del sito web della Cassa Geometri a partire dal 17.8.2020 alle ore 14.

## **04. Posso presentare la domanda di indennità tramite PEC o raccomandata?**

No, saranno considerate ai fini dell'erogazione dell'indennità esclusivamente le domande presentate tramite l'apposito servizio online "Indennità per Covid-19".

## **05. Quando è possibile presentare la domanda?**

La domanda di indennità può essere presentata dal 17.8.2020 dalle ore 14 fino al 14.9. 2020 compreso.

**06. Cosa si intende per reddito professionale?**

Per reddito professionale si intende il reddito dichiarato ai fini del calcolo della contribuzione dovuta alla Cassa.

**07. La mia iscrizione alla Cassa Geometri ha decorrenza successiva al 23 febbraio 2020, ho diritto all'indennità per il mese di maggio?**

No.

**08. Ho diritto a chiedere l'indennità a più Enti previdenziali se verso la contribuzione presso diverse gestioni?**

No, l'indennità potrà essere richiesta ad un solo ente previdenziale.

**09. Se sono titolare di pensione diretta ho diritto a chiedere l'indennità?**

No, perché la normativa esclude dall'indennità i titolari di pensione diretta.

**10. Se sono titolare di pensione di invalidità ho diritto a chiedere l'indennità?**

No, perché la normativa esclude dall'indennità i titolari di pensione diretta, fatta eccezione per chi è titolare dell'assegno ordinario di invalidità civile a carico dell'Inps (legge n. 222/1984)

**11. Se sono titolare di pensione di reversibilità o di pensione indiretta ho diritto a chiedere l'indennità?**

Sì.

**12. Se sono un dipendente e contestualmente sono iscritto alla Cassa ho diritto a chiedere l'indennità?**

Hanno diritto all'indennità i geometri professionisti anche se sono dipendenti, purché il rapporto di lavoro non sia a tempo indeterminato.

**13. Se ho effettuato l'iscrizione alla Cassa nel 2019 o nel 2020 ho diritto a chiedere l'indennità?**

Sì purché l'iscrizione o la reinscrizione sia intervenuta dal 1.1.2019 fino al 23 febbraio 2020 e il reddito professionale non sia superiore ad € 50.000,00.

**14. Ai fini del riconoscimento dell'indennità posso risultare iscritto a due o più Casse previdenziali diverse?**

Sì. Nell'ipotesi di iscrizione a due gestioni presso le Casse previdenziali privatizzate, la richiesta di indennità può essere presentata soltanto ad una delle gestioni.

**15. Se mi sono cancellato dalla Cassa successivamente al 23 febbraio 2020 ho diritto a chiedere l'indennità?**

Sì, se è stata chiusa la partita IVA nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 maggio 2020.

**16. Ho diritto a richiedere l'indennità se sono già percettore di altre misure di sostegno al reddito previste dal d.l. n. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia) e successive modifiche e integrazioni?**

No, in quanto il decreto interministeriale prevede che, per avere accesso a tale beneficio, non bisogna percepire o aver percepito le seguenti prestazioni:

trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario di cui all'art. 19 del d.l. n. 18/2020;

trattamento ordinario di integrazione salariale per aziende in cassa integrazione straordinaria di cui all'art. 20 del d.l. n. 18/2020;

trattamento di assegno ordinario per datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso di cui all'art. 21 del d.l. n. 18/2020;

cassa integrazione in deroga di cui all'art. 22 del d.l. n. 18/2020;

indennità per i professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 27 del d.l. n. 18/2020;

indennità per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago di cui all'art. 28 del d.l. n. 18/2020;

indennità per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali di cui all'art. 29 del d.l. n. 18/2020;

indennità per i lavoratori del settore agricolo di cui all'art. 30 del d.l. n. 18/2020;

indennità per i lavoratori dello spettacolo di cui all'art. 38 del d.l. n. 18/2020;

indennità per i collaboratori sportivi di cui all'art. 96 del d.l. n. 18/2020;

indennità per i lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 e non coperti da altri interventi di cui all'art. 2 del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 aprile 2020;

reddito di cittadinanza di cui al d.l. 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019;

reddito di emergenza di cui all'art. 82 del d.l. n. 34/2020;

nuova indennità per i professionisti iscritti alla gestione separata dell'INPS di cui all'art. 84 del d.l. n. 34/2020;

indennità per i lavoratori domestici di cui all'art. 85 del d.l. n. 34/2020;

nuova indennità per i collaboratori sportivi di cui all'art. 98 del d.l. n. 34/2020.

**17. A quanto ammonta l'indennità?**

L'importo dell'indennità è stato elevato a 1.000,00 euro per il mese di maggio e non concorre alla formazione del reddito imponibile.

#### **18. Come verrà erogata l'indennità?**

L'indennità verrà erogata a mezzo bonifico bancario. A tal fine si raccomanda di inserire correttamente le proprie coordinate bancarie al momento della compilazione della domanda.

#### **19. Se non allego il documento di riconoscimento e il codice fiscale la domanda è valida?**

La procedura per la presentazione della domanda è guidata e non consente di procedere se non si allegano i documenti. Resta inteso che gli allegati dovranno contenere i documenti richiesti e questi dovranno essere in corso di validità, pena l'inammissibilità della domanda.

#### **20. Se invio la domanda oltre il termine del 14.9.2020 la domanda è valida?**

Secondo le disposizioni dell'art. 13 del D.L. n. 104/2020 sono considerate inammissibili le istanze inviate oltre la data del 14.9.2020 (30 giorni successivi alla pubblicazione del decreto legge).

#### **21. Se presento più volte la domanda quale viene considerata valida?**

Il sistema impedisce di presentare una seconda domanda.

#### **22. Se sono irregolare nel versamento della contribuzione ho diritto a presentare domanda per ottenere l'indennità?**

Si.

#### **23. A chi è possibile rivolgersi in caso di problemi nella presentazione della domanda?**

Per qualunque problema è possibile rivolgersi al Contact Center oppure al servizio Assistenza al numero 06326861 o inviare una PEC all'indirizzo [cipag@geopec.it](mailto:cipag@geopec.it).

#### **24. Se nella domanda ho indicato un IBAN errato come posso modificarlo?**

Si dovrà inviare una richiesta di modifica dell'IBAN all'indirizzo di posta elettronica certificata [cipag@geopec.it](mailto:cipag@geopec.it) indicando il dato corretto.

**25. Come posso annullare la domanda presentata?**

La domanda può essere annullata inviando una richiesta all'indirizzo di posta elettronica certificata [cipag@geopec.it](mailto:cipag@geopec.it), indicando la volontà di annullare la domanda.

**26. Ho sbagliato a compilare la domanda, come posso modificare la domanda presentata?**

La domanda che contiene errori di compilazione, con l'eccezione dell'IBAN, non può essere modificata. In caso di errata compilazione di una delle dichiarazioni o nel caso in cui i documenti allegati non siano corretti, deve essere inviata una richiesta di annullamento della domanda all'indirizzo di posta elettronica certificata [cipag@geopec.it](mailto:cipag@geopec.it). La Cassa annullerà la domanda per consentire di ripresentare una nuova istanza.